

**Condizioni generali (CG)
utilizzo RETE
distribuzione energia elettrica**

I n d i c e

	Avvertenza: protezione proprietà intellettuale (copyrights – diritti d'autore)	Pag. 2
I	IN GENERALE	Pag. 3
1.	Definizioni	Pag. 4
2.	Scopo e campo di applicazione	Pag. 4
3.	Rinvio	Pag. 4
4.	Compiti dell'Azienda	Pag. 4
5.	Basi giuridiche	Pag. 4
6.	Comprensorio	Pag. 5
II	IMPIANTI E INFRASTRUTTURE	Pag. 5
7.	Rete e linee di distribuzione dell'Azienda	Pag. 5
III	TRANSITO DI ENERGIA	Pag. 6
8.	Diritto di accesso al libero mercato	Pag. 6
9.	Obblighi del Cliente	Pag. 6
10.	Energia suppletiva (di soccorso)	Pag. 6
IV	CONDIZIONI TECNICHE	Pag. 7
11.	Norme di qualità e sicurezza	Pag. 7
12.	Utilizzo della rete e limite della proprietà privata	Pag. 7
13.	Apparecchi privati ammessi	Pag. 7
14.	Allacciamenti di cantiere	Pag. 8
V	MISURE DI SICUREZZA	Pag. 8
15.	Protezione persone e impianti	Pag. 8
VI	ASPETTI AMMINISTRATIVI	Pag. 9
16.	Modalità di notifica accesso alla rete	Pag. 9
17.	Formalità richieste	Pag. 9
18.	Cambiamenti/modifiche	Pag. 9
19.	Preavviso attivazione/modifica dati	Pag. 9
20.	Autorizzazione svincolo trasmissione dati	Pag. 10
VII	SOSPENSIONE/INTERRUZIONE DEL TRANSITO	Pag. 10
21.	Principio	Pag. 10
22.	Casistiche	Pag. 10
23.	Sospensioni del transito per singoli Clienti	Pag. 11
24.	Esclusione di responsabilità e di indennizzo	Pag. 11
25.	Provvedimenti e misure a carico del Cliente	Pag. 11
VIII	SISTEMA DI CONTEGGIO	Pag. 11
26.	Tipologie di sistemi di conteggio (contatori)	Pag. 11
27.	Proprietà/manutenzione/sostituzione	Pag. 12
28.	Misura dell'energia e del transito	Pag. 13
29.	Verifiche	Pag. 13
30.	Contestazioni	Pag. 13
31.	Errori di misura	Pag. 13
32.	Impianti interni	Pag. 14

IX	ASPETTI FINANZIARI	Pag. 14
33.	Tariffe di transito	Pag. 14
34.	Tariffa forfettaria (o speciale)	Pag. 15
35.	Rimunerazione energia Produttori indipendenti	Pag. 15
36.	Fatture e pagamenti	Pag. 15
37.	Debitori nei confronti dell'Azienda	Pag. 15
38.	Procedura di incasso ed esecutiva	Pag. 16
39.	Modalità di ripristino del transito	Pag. 16
40.	Quantum e tipologia della cauzione	Pag. 16
41.	Cauzioni per commerci/ servizi/ industrie/ enti pubblici	Pag. 17
42.	Cauzione per privati (economie domestiche)	Pag. 17
43.	Cauzione per altre prestazioni/servizi/prodotti	Pag. 17
44.	Contatore a prepagamento	Pag. 17
45.	Restituzione della cauzione	Pag. 17
46.	Gestione cauzioni in giacenza	Pag. 18
47.	Prestazioni diverse	Pag. 18
X	ASPETTI LEGALI	Pag. 18
48.	Violazioni e abusi	Pag. 18
49.	Contestazioni di ordine tecnico	Pag. 18
50.	Controversie di competenza EICOM	Pag. 19
51.	Diritto applicabile, tribunali ordinari e foro	Pag. 19
XI	DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 19
52.	Approvazione	Pag. 19
53.	Entrata in vigore	Pag. 19
54.	Allegati	Pag. 19

Avvertenza: protezione proprietà intellettuale (copyrights – diritti d'autore)

Tutti i diritti sono riservati. L'uso commerciale di questi documenti è possibile unicamente con l'approvazione dell'Azienda e previa retribuzione. Fatta eccezione per l'uso personale, è vietata qualsiasi forma di riproduzione, distribuzione o altro uso non autorizzato. L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per gli errori contenuti in questi documenti e si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento senza preavviso.

I IN GENERALE

1. Definizioni

- 1.1 AES/VSE: Associazione delle Aziende elettriche Svizzere che emana le raccomandazioni del settore elettrico (in particolare Balancing Concept Suisse, Distribution Code, Metering Code, Transmission Code).
- 1.2 Apparecchi calorici: impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, di condizionamento termico di ambienti mediante elettricità, di forni industriali ad uso quotidiano i cui inserimenti sono effettuati dall'*Azienda* mediante telecomando. Oltre a questi è considerato apparecchio calorico anche la termopompa.
- 1.3 Azienda: s'intende AGE SA. L'*Azienda* ha la funzione di *Gestore di rete*, oppure di *Fornitore di energia elettrica* o può rivestire entrambi i ruoli.
- 1.4 BT: bassa tensione (400V/230V) corrispondente a LR7 (livello di tensione 7).
- 1.5 Centro di consumo: ubicazione dell'esercizio di un *Consumatore libero finale* costituente un'unità economica e geografica, con un consumo annuo proprio effettivo, a prescindere dal fatto se dispone di uno o più punti di immissione e di prelievo.
- 1.6 CG: Condizioni generali.
- 1.7 Cliente: (utente/abbonato) colui che intrattiene un rapporto commerciale con l'*Azienda*. Il *Proprietario dell'immobile* oppure, in caso di rapporti di affitto o locazione, l'inquilino o il conduttore di fondi, edifici, spazi commerciali e abitazioni dotati di impianti BT.
- 1.8 Comprensorio: territorio/zona in cui l'*Azienda* assicura la distribuzione.
- 1.9 Consumatore fisso finale: *Cliente* che acquista energia elettrica per proprio uso e che non adempie ai requisiti per il libero accesso alla rete, in quanto non raggiunge il limite di consumo di 100 MWh annuo.
- 1.10 Consumatore libero finale: *Cliente* che acquista energia elettrica per proprio uso, con un consumo annuo superiore a 100 MWh e che ha richiesto il diritto d'accesso alla rete.
- 1.11 Consumatore libero finale con servizio universale: *Consumatori liberi finali* che rinunciano all'accesso alla rete.
- 1.12 ElCom: Commissione federale dell'energia elettrica che vigila in particolare sui prezzi del mercato elettrico ed il rispetto del diritto di accesso alla rete dei *Consumatori liberi finali*.
- 1.13 ESTI: Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
- 1.14 Fornitore: società che si occupa di approvvigionare in energia elettrica.
- 1.15 Gestore di rete: società che gestisce il transito di energia attraverso reti elettriche di sua proprietà.
- 1.16 kVA: unità di misura della potenza elettrica apparente (kilovoltampère).
- 1.17 LAEl: Legge sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7).
- 1.18 LEne: Legge sull'energia (RS.730.0).
- 1.19 LIE: Legge concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RS 734.0).
- 1.20 LPD: Legge federale sulla protezione dei dati.
- 1.21 MT: media tensione 11 kV, corrispondente a LR5 (livello di tensione 5).

- 1.22 MWh: unità di misura dell'energia (megawattora).
- 1.23 NIBT: Norme impianti bassa tensione
- 1.24 OAEI: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.71).
- 1.25 OEn: Ordinanza sull'energia (RS 730.01).
- 1.26 OIBT: Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (RS. 734.27).
- 1.27 OPBT: Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (RS. 734.26).
- 1.28 ORNI: Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (RS. 814.710).
- 1.29 PAE: Prescrizioni Aziende Elettriche (Svizzera italiana).
- 1.30 Produttore indipendente: chi produce elettricità per il proprio fabbisogno e/o che immette in rete l'energia prodotta.
- 1.31 Sistema di conteggio dell'energia: apparecchiature necessarie al conteggio dell'energia ed all'eventuale trasmissione dei dati (quali ad esempio: contatori, trasformatori di misura, sistemi di telelettura e ricevitori di telecomando).
- 1.32 Swissgrid: società nazionale che gestisce la rete di trasporto nazionale in alta tensione. È l'ente accreditato per le garanzie di origine.
- 1.33 Transito: utilizzo della rete elettrica per il trasporto di energia.

2. Scopo e campo di applicazione

- 2.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano le modalità e condizioni di transito, nonché gli aspetti finanziari (tariffe) ad esso connessi.
- 2.2 Esse sono applicabili a tutte le categorie di consumatori.

3. Rinvio

- 3.1 Per tutto quanto non specificatamente qui contemplato e previsto, fanno stato e sono dunque applicabili, le altre CG (in particolare quelle relative agli allacciamenti e alla fornitura), nonché le altre disposizioni e prescrizioni emanate dall'*Azienda*.

4. Compiti dell'Azienda

- 4.1 L'*Azienda* costruisce, gestisce e mantiene in regola la rete di distribuzione di energia elettrica di sua proprietà, nel rispetto di quanto previsto dai disposti di legge applicabili.
- 4.2 L'*Azienda* promuove l'utilizzo razionale e parsimonioso dell'energia elettrica.

5. Basi giuridiche

- 5.1 Le presenti CG, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare o accordo individuale, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'*Azienda* e i suoi *Clienti*.

- 5.2 Restano riservate le normative internazionali, federali, cantonali ed eventualmente comunali applicabili in materia, nonché le raccomandazioni applicabili al settore elettrico.
- 5.3 L'utilizzo della rete di distribuzione di energia ed il pagamento delle relative fatture, implicano l'accettazione delle disposizioni e prescrizioni emanate dall'*Azienda*, delle CG, nonché delle tariffe in vigore.
- 5.4 Il *Cliente* ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare cartaceo delle CG e delle relative tariffe. Questi documenti possono essere inoltre consultati e scaricati dal sito internet dell'*Azienda* **www.age-sa.ch**.
- 5.5 In caso di divergenze tra l'esemplare cartaceo in possesso del *Cliente* e quello elettronico, fa stato la versione aggiornata pubblicata sul sito dell'*Azienda* **www.age-sa.ch**.
- 5.6 Le presenti CG ed i relativi allegati possono essere modificati in ogni momento dall'*Azienda*.
- 5.7 In queste evenienze i *Clienti* verranno debitamente informati con i mezzi più appropriati.

6. Compensorio

- 6.1 Le presenti CG si applicano al comprensorio di distribuzione dell'*Azienda*.
- 6.2 Il perimetro del comprensorio coincide generalmente con quello delle zone edificabili dei piani regolatori dei Comuni, all'interno del quale l'*Azienda* è tenuta di principio a garantire l'accesso alla rete di distribuzione di energia elettrica per legge o per convenzione.
- 6.3 Per contro al di fuori delle zone edificabili (Piano regolatore), l'*Azienda* non è di regola tenuta a garantire l'accesso alla rete di distribuzione di energia elettrica. Restano riservati gli obblighi imposti dalle normative vigenti.
- 6.4 Deroghe al di fuori delle zone edificabili sono di esclusiva competenza dell'*Azienda* e possono essere concesse con particolare riferimento al raccordo di impianti o attrezzature di pubblico interesse che, per loro natura, giustificano il loro insediamento su fondi di principio non edificabili.
- 6.5 Il rilascio di singole autorizzazioni non obbliga l'*Azienda* a concederne altre né estendere e/o potenziare quelle esistenti.

II IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

7. Rete e linee di distribuzione dell'*Azienda*

- 7.1 La rete dell'*Azienda* comprende le linee di distribuzione, gli impianti di trasformazione, gli armadi di distribuzione, le linee di allacciamento, le linee di alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica, come pure le linee di teleselezione, di telecomando, di telecontrollo e di telemisura.
- 7.2 Le linee di distribuzione servono all'urbanizzazione dei fondi e ad esse sono raccordati gli armadi di distribuzione e le linee di allacciamento degli impianti dei *Clienti*.
- 7.3 La rete di distribuzione è in linea di principio riservata alla trasmissione di dati e segnali dell'*Azienda*. Le eccezioni richiedono l'autorizzazione esplicita dell'*Azienda* e sono soggette ad indennizzo.

III TRANSITO DI ENERGIA

8. Diritto di accesso al libero mercato

- 8.1 Il diritto di accesso alla rete (accesso al libero mercato) è determinato dal consumo annuo (100 MWh) per centro di consumo registrato nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti l'ultima lettura, secondo i disposti OAEI.
- 8.2 Per consumo annuo si intende la somma dell'energia elettrica utilizzata in un anno dal consumatore libero finale per centro di consumo, nonché l'energia prodotta in proprio.
- 8.3 Questa categoria di consumatori può richiedere l'accesso alla rete e se esercita tale diritto riceverà l'energia direttamente dal *Fornitore terzo* prescelto.
- 8.4 In questa evenienza decade così l'obbligo di fornitura del *Gestore di rete* che dovrà dunque garantire unicamente il transito. Restano riservati i casi di fornitura suppletiva (di soccorso).

9. Obblighi del Cliente

- 9.1 Il *Cliente* che ha sottoscritto un contratto di fornitura con un *Fornitore terzo*, è tenuto a:
- disdire il rapporto commerciale in essere con il *Gestore di rete* secondo le modalità e tempistiche previste dai disposti legali. Se il *Cliente* rescinde il contratto di fornitura nei termini prescritti, i costi risultanti sono a carico dell'*Azienda*;
 - trasmettere contestualmente al *Gestore di rete* per iscritto la prova dell'esistenza e la decorrenza di un contratto giuridicamente valido concernente la fornitura di elettricità concluso tra il nuovo *Fornitore terzo* ed il *Cliente*, indicando il nominativo del *Fornitore terzo* prescelto;
 - informare il *Gestore di rete*, in merito alle condizioni e scadenze alle quali il contratto di fornitura con il *Fornitore terzo* può essere rescisso. In tal senso il *Cliente* produrrà un estratto certificato conforme e controfirmato (o dichiarazione) relativa a queste clausole contrattuali;
 - informare il *Gestore di rete* sulla sua situazione personale finanziaria rispettivamente quella del nuovo *Fornitore terzo* (in particolare fallimenti, procedure concordatarie, attestati carenza beni);
 - notificare con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, ogni modifica delle condizioni di fornitura del *Fornitore terzo* che potrebbero influire sull'attività dell'*Azienda*;
 - avvisare tempestivamente l'*Azienda* qualora vi fossero interruzioni o limitazioni della fornitura da parte del nuovo *Fornitore terzo*, ritenuto che sussiste l'obbligo di fornitura suppletiva da parte del *Gestore di rete*.

10. Energia suppletiva (di soccorso)

- 10.1 Se il *Cliente* utilizza la rete dell'*Azienda* senza che la copertura del suo fabbisogno sia assicurata da contratti di fornitura di energia validi ed efficaci stipulati con *Fornitori terzi*, entra automaticamente in vigore un contratto tacito con l'*Azienda* o con un *Fornitore terzo* designato dall'*Azienda*.
- 10.2 Siamo inoltre in presenza di fornitura suppletiva (di soccorso) qualora il *Fornitore terzo* sospendesse/interrompesse e in altro modo limitasse al *Cliente* una sua prestazione di fornitura in energia elettrica per qualsiasi motivo (in particolare fallimento, insolvibilità del *Cliente*, problemi legati al mercato elettrico).
- 10.3 Diritti e obblighi del *Cliente*, in caso di soppressione o limitazione della fornitura di elettricità da parte del *Fornitore terzo* prescelto, verranno regolamentati secondo i disposti di legge e le raccomandazioni del settore.
- 10.4 Nei casi di sospensione/interruzione/soppressione o qualsivoglia altra limitazione della fornitura di energia elettrica da parte del *Fornitore terzo* prescelto, il *Gestore di rete* (oppure un *Fornitore terzo* da esso nominato), provvederà automaticamente alla fornitura di energia elettrica al *Cliente* al quale verrà applicata, una tariffa di fornitura di energia addizionata di una sovrattassa secondo quanto pubblicato dall'*Azienda* sul sito **www.age-sa.ch**.

IV CONDIZIONI TECNICHE

11. Norme di qualità e sicurezza

- 11.1 L'*Azienda* attua il transito di energia elettrica nel comprensorio di sua pertinenza, alle vigenti condizioni tariffali, nel limite delle proprie capacità tecnico-giuridiche-economiche.
- 11.2 In particolare l'*Azienda* attua il transito di energia elettrica nel rispetto dei parametri fissati dalle norme applicabili in materia (sia a livello nazionale che internazionale), con particolare riferimento alla qualità della tensione, come pure alle misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi privati ammessi ad essi allacciati.
Il *Cliente* può sempre richiedere all'*Azienda* una misura di verifica. Se la stessa risulta a norma i relativi costi saranno fatturati secondo il *Tariffario* (vedi allegato no. 3).
- 11.3 Il transito di energia elettrica è limitato inoltre dalle condizioni del singolo allacciamento fondato a sua volta sulla capacità tecnica della rete. Si rimanda su questo punto alle specifiche CG degli allacciamenti rete dell'*Azienda*.
- 11.4 I livelli di tensione della fornitura sono regolati specificatamente nelle relative CG degli allacciamenti rete.

12. Utilizzo della rete e limite della proprietà privata

- 12.1 L'*Azienda* decide il punto di collegamento alla rete, in particolare il luogo ed il livello di tensione. La specifica dei criteri e modalità dei livelli di rete (MT e BT) sono definiti nell'allegato no. 2.
- 12.2 Il punto di fornitura ed il limite di proprietà al livello di rete 7 (LR7), corrisponde ai morsetti d'ingresso del DPS d'introduzione nel quadro principale, come meglio indicato nello schema (vedi allegato no. 1).
- 12.3 Per gli impianti allacciati ai livelli di rete 5 (LR5), il limite di proprietà è definito in accordo con l'*Azienda*.
- 12.4 Il *Cliente* è tenuto ad utilizzare la rete di distribuzione secondo quanto notificato al momento della richiesta di allacciamento (scopi previsti, potenza richiesta ecc.). Eventuali modifiche in questo senso dovranno essere notificate preventivamente all'*Azienda*.
- 12.5 Se la potenza effettivamente prelevata dal *Cliente* supera quanto notificato al momento della richiesta di allacciamento, si applicano le CG per gli allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica dell'*Azienda*, nonché a titolo suppletivo, le disposizioni del Modello di mercato per l'energia elettrica – Svizzera, oltre alle disposizioni tecniche specifiche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzo (Distribution Code).

13. Apparecchi privati ammessi

- 13.1 Sono considerati tali gli impianti elettrici ad uso privato quali condizionamenti termici (in particolare riscaldamento diretto ad accumulazione o a termopompa impianti di climatizzazione, piscine, saune).
- 13.2 L'utilizzo di tali apparecchi privati è soggetto ad autorizzazione dell'*Azienda* e delle autorità cantonali preposte. In caso di dubbio è compito del *Cliente* informarsi preventivamente presso l'*Azienda* in merito alle possibilità ed alle condizioni di installazione dei suoi apparecchi. L'*Azienda* può rifiutare l'autorizzazione all'installazione degli apparecchi non rispondenti alle summenzionate condizioni.
- 13.3 In particolare il *Cliente* è autorizzato ad usare gli apparecchi ammessi dalle prescrizioni ed ordinanze esecutive e relative norme applicabili al settore, purché adatti alle capacità degli impianti di distribuzione e a condizione che il loro uso non provochi perturbazioni elettriche (in particolare oscillazioni, abbassamenti della tensione, armoniche) o che assorbano in modo anormale i segnali di telecomando.

- 13.4 Gli apparecchi devono essere equipaggiati con dispositivi adatti a renderli insensibili a perturbazioni, presenti in rete entro i limiti tollerati. Gli apparecchi devono rispettare le condizioni dell'OPBT. I limiti di perturbazione tollerabili vengono determinati dall'*Azienda* in base alle normative e alle raccomandazioni tecniche in vigore.
- 13.5 Ogni modifica di destinazione o qualsiasi inserimento di apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi dovrà essere comunicata immediatamente all'*Azienda*.
- 13.6 I costi relativi ai provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti dovuti all'inserimento di apparecchi non idonei oppure installati in modo inadeguato sono a carico del *Cliente*.
- 13.7 Qualora il fattore di potenza (consumo di energia reattiva in eccedenza) non raggiungesse il valore imposto dalle normative, il *Cliente* è tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari imposti dalle circostanze. In caso contrario l'*Azienda* ha il diritto di fissare condizioni tecniche e di fatturare l'energia reattiva secondo quanto previsto nel proprio *Tariffario* pubblicato sul sito **www.age-sa.ch**.

14. Allacciamenti di cantiere

- 14.1 Qualora gli allacciamenti di cantiere provochino disturbi agli altri *Clienti*, non rispettando le norme di riferimento, in particolare con oscillazioni e abbassamenti di tensione, è facoltà dell'*Azienda* interrompere l'erogazione di energia. Prima di procedere in tal senso le *Parti* cercheranno una soluzione tecnica al problema.

V MISURE DI SICUREZZA

15. Protezione persone e impianti

- 15.1 Ogni persona fisica o giuridica, in particolare il *Cliente* dell'*Azienda*, che intende eseguire o far eseguire da terzi (in prossimità di impianti elettrici), lavori di costruzione con mezzi meccanici, scavi, esplosioni, ivi compreso lavori di scavo di qualsiasi genere, taglio alberi su area pubblica o privata o lavori di altro tipo, che potrebbero danneggiare terze persone, nonché gli impianti stessi di proprietà dell'*Azienda* oppure metterne in pericolo il loro esercizio, deve:
- preventivamente informarsi presso l'*Azienda* sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte/impianti/linee e cavi;
 - avvertire immediatamente l'*Azienda* prima di procedere con i lavori;
 - richiedere le relative planimetrie aggiornate (richiesta piani scaricabili dal sito dell'*Azienda* **www.age-sa.ch**);
 - richiedere la messa fuori servizio della rete/cavi nella "zona di rischio".
- 15.2 Prima del riempimento dello scavo è necessario nuovamente mettersi in contatto con l'*Azienda* affinché le condotte/impianti/linee e cavi messi allo scoperto possano essere controllati, protetti e rilevati.
- 15.3 Dal canto suo l'*Azienda*:
- fornirà le planimetrie aggiornate con validità limitata a 3 (tre) mesi.;
 - ordinerà le misure di sicurezza adeguate a protezione dei propri impianti/infrastrutture, secondo quanto previsto dalle prescrizioni applicabili al settore. I costi di attuazione di tali provvedimenti saranno a carico del *Cliente*;
 - richiederà la partecipazione alle spese qualora si rendessero necessari spostamenti delle infrastrutture esistenti. In tal senso l'*Azienda* procederà ad allestire lo specifico preventivo da sottoporre al *Cliente*.
- 15.4 Se in prossimità di un allacciamento aereo il *Cliente* deve eseguire lavori (in particolare rinnovo di facciate, rifacimento tetto), che comportano il pericolo di contatto con i conduttori nudi, egli dovrà avvertire preventivamente l'*Azienda* che provvederà alla protezione dei conduttori o alla messa fuori esercizio della linea. L'*Azienda* si riserva di chiedere al *Cliente* una partecipazione ai costi così generati.

VI ASPETTI AMMINISTRATIVI

16. Modalità di notifica accesso alla rete

- 16.1 I *Consumatori liberi finali* con accesso alla rete possono esercitare questo diritto comunicando all'*Azienda*, entro il 31 ottobre di ogni anno, che intendono entrare nel libero mercato ed eventualmente cambiare il loro fornitore per il 1° gennaio dell'anno successivo.
- 16.2 Il diritto di accedere per la prima volta alla rete e cambiare quindi *Fornitore* è possibile solo una volta all'anno, cioè con effetto dal 1° gennaio. Una volta ottenuto, l'accesso alla rete non deve essere nuovamente richiesto per gli anni a venire, a condizione che il consumo annuo rimanga nei limiti fissati dalle normative applicabili.
- 16.3 È possibile anche una richiesta parziale di fornitura (banda) da altro *Fornitore terzo*. In questo caso si procederà con la sottoscrizione di specifici accordi in tal senso.

17. Formalità richieste

- 17.1 La richiesta di transito, le modifiche e le notifiche di trasferimento, devono essere effettuate con domanda scritta, tramite formulario da richiedere all'*Azienda* (rispettivamente da scaricare dal sito **www.age-sa.ch**), oppure e-mail, e sportello dell'*Azienda*. In casi specifici l'*Azienda* può richiedere una conferma scritta da parte del *Cliente*.
- 17.2 La richiesta dovrà indicare:
- nominativo del *Cliente*;
 - generalità del *Cliente precedente*
 - l'esistenza di una procura di rappresentanza (quali ad esempio studi legali, amministrazione stabili);
 - numeri di telefono, e-mail;
 - indirizzo di fatturazione;
 - l'oggetto punto di fornitura (via, località, numero di appartamento o edificio);
 - tipo di vettore energetico;
 - la data desiderata per: l'attivazione, disattivazione, disdetta, trasferimento o qualsiasi altra modifica.
- 17.3 Di principio il termine del rapporto giuridico coincide con la lettura finale dell'apparecchio di misura. Fanno eccezione i casi in cui il *Cliente* o *Proprietario dell'immobile*, benché tenuti a farlo, non danno accesso all'*Azienda* per il rilevamento del consumo finale di energia. In queste evenienze la cessazione del rapporto contrattuale rispettivamente la persona del debitore sono indicate nei disposti dell'art. 39.

18. Cambiamenti/modifiche

- 18.1 Qualsiasi cambiamento dei dati forniti dal *Cliente* al momento della precedente richiesta deve essere notificato immediatamente all'*Azienda*. Le spese derivanti dalla mancata comunicazione sono poste a carico del *Cliente* secondo quanto previsto nel *Tariffario* (vedi allegato no. 3).

19. Preavviso attivazione/modifica dati

- 19.1 Fatta riserva per le modalità di disdetta a seguito di richiesta per l'accesso alla rete regolate a livello legislativo, il *Cliente* dovrà notificare le altre richieste di cui sopra con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di preavviso. L'*Azienda* provvederà di regola ad evaderle con decorrenza dal 4° (quarto) giorno lavorativo.

19.2 Se il *Cliente* chiede un intervento d'urgenza dell'*Azienda* (in deroga al termine di preavviso di 3 (tre) giorni oppure fuori dagli orari usuali lavorativi), dovrà pagare i costi aggiuntivi derivanti indicati nel relativo *Tariffario*, con particolare riferimento ai costi d'intervento d'urgenza (vedi allegato no. 3).

20. Autorizzazione svincolo trasmissione dati

20.1 Il *Cliente* autorizza l'*Azienda* ad elaborare, utilizzare e trasmettere a terzi (quali ad esempio a società d'incasso, a società di elaborazione di dati), i dati raccolti e resi accessibili nell'ambito delle prestazioni erogate, nonché tutte le informazioni necessarie atte all'esecuzione dei compiti in qualità di *Gestore di rete*, previsti dalle normative applicabili al settore e nella misura richiesta dalle esigenze tecniche/commerciali dell'utilizzo della rete.

20.2 Restano riservati i limiti e restrizioni contenuti nelle normative federali e nelle disposizioni cantonali e comunali applicabili in materia.

VII SOSPENSIONE/INTERRUZIONE DEL TRANSITO

21. Principio

21.1 Il transito di energia avviene generalmente senza interruzioni, nei limiti delle tolleranze indicati dalle normative internazionali in particolare per la tensione e la frequenza, riservate le eccezioni indicate negli articoli seguenti.

22. Casistiche

22.1 L'*Azienda* ha il diritto di limitare e/o sospendere parzialmente e/o totalmente il transito di energia elettrica in particolare nei seguenti casi:

- a) forza maggiore: eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi;
- b) eventi straordinari: incendi, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, gelo, siccità, perturbazioni, sovraccarico della rete, caduta alberi;
- c) attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione, manutenzioni e ampliamento degli impianti;
- d) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- e) penuria di energia: allo scopo di assicurare l'approvvigionamento generale del paese o riduzioni della produzione;
- f) mancata o limitata erogazione da parte del Fornitore a monte;
- g) imposizione delle autorità competenti;
- h) distacco automatico del carico per bassa frequenza: disconnessione automatica di un comprensorio da parte di Swissgrid per mantenere la stabilità della rete elettrica internazionale/nazionale.

22.2 L'*Azienda* tiene conto, in simili casi e nella misura del possibile, dei bisogni dei *Clienti*.

22.3 In tal senso le interruzioni o restrizioni prevedibili vengono di regola comunicate per tempo ai *Clienti* attraverso i mezzi più appropriati.

22.4 Per la gestione del carico di energia presente sulla rete, l'*Azienda* è autorizzata ad inserire o disinserire temporaneamente determinate categorie di apparecchi gestiti con telecomando o altri dispositivi.

22.5 Nei casi sopradescritti i *Produttori indipendenti* dovranno provvedere al disinserimento automatico dei propri impianti di produzione dalla rete dell'*Azienda*.

23. Sospensioni del transito per singoli Clienti

- 23.1 Oltre che nei casi già citati, l'*Azienda* si riserva il diritto di sospendere il transito di energia, con preavviso scritto (se la situazione non esige un intervento immediato ed urgente), quando il *Cliente* o chi per esso:
- utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti, provocando in particolare disturbi sulla rete quali variazioni di tensione, di frequenza, armoniche, al di là dei limiti consentiti dalle normative del settore;
 - sottrae o consuma illecitamente energia elettrica contravvenendo alla legge ed alle tariffe;
 - rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'*Azienda* l'accesso alle installazioni elettriche, in particolar modo alle apparecchiature di rilevamento consumi quali contatori e ricettori di telecomando;
 - non ottempera alle richieste di pagamento delle fatture scoperte;
 - non presenta la cauzione richiesta o se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito;
 - non si attiene alle prescrizioni emanate dall'*Azienda*.
- 23.2 Gli incaricati dell'*Azienda* hanno il diritto di mettere fuori servizio o di piombare anche senza avvertimento alcuno, qualsiasi apparecchio o impianto difettoso e tale da presentare rischi di incendio o da mettere in pericolo persone e cose o il buon esercizio della rete. In questa evenienza l'*Azienda* comunica tempestivamente con un rapporto scritto al *Cliente* e al *Proprietario dell'immobile* le ragioni dell'avvenuto intervento e le modifiche richieste.
- 23.3 In caso di sospensione del transito di energia elettrica, il *Cliente* dovrà egualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso l'*Azienda*, senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni subiti. L'*Azienda* si riserva di denunciare all'autorità competente qualsiasi violazione.

24. Esclusione di responsabilità e di indennizzo

- 24.1 È esclusa ogni responsabilità dell'*Azienda* e/o indennizzo per richieste di risarcimento e/o perdite di guadagno formulate da *Clienti* e *Produttori indipendenti* nei casi sopra descritti a seguito di interruzioni e/o limitazioni e sospensioni del transito di energia, nonché dal suo ripristino, che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 24.2 Sono altresì escluse richieste di risarcimento e pretese di indennità dei *Clienti* per danni diretti o indiretti ascrivibili a oscillazioni di tensione e di frequenze, nonché a perturbazioni sulla rete.

25. Provvedimenti e misure a carico del Cliente

- 25.1 Il *Cliente* è tenuto a prendere tutti i provvedimenti imposti dalle circostanze atti ad evitare il sopraggiungere di danni diretti e indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione/sospensione parziale o totale o dal ritorno improvviso della tensione, come pure da oscillazioni anormali della tensione, della frequenza o delle armoniche.
- 25.2 In tal senso egli è invitato a stipulare adeguate coperture assicurative.
- 25.3 Inoltre i *Clienti* con impianti di produzione propria devono provvedere affinché, in caso di interruzione del transito o sospensione della fornitura, essi vengano automaticamente separati e non possano venire ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'*Azienda*.

VIII SISTEMA DI CONTEGGIO

26. Tipologie di sistemi di conteggio (contatori)

- 26.1 A tutti i *Clienti* allacciati alla rete dell'*Azienda* viene predisposto di regola un sistema di conteggio dell'energia per la misura dei loro consumi. Esistono vari tipi di contatori qui di seguito descritti.

- 26.2 Contatore standard: rileva il consumo tramite lettura che viene fatturato secondo le modalità di cui al capitolo relativo agli Aspetti finanziari. In casi particolari dove esistono più contatori, è facoltà dell'*Azienda* fatturare il nolo dei contatori supplementari secondo quanto previsto nel relativo *Tariffario* (vedi allegato no. 3).
- 26.3 Contatore a prepagamento: utilizzato per casi speciali decisi dall'*Azienda*, prevede un importo a credito sul quale verrà computato il consumo corrente, nonché effettuata/attuata la compensazione per gli eventuali scoperti relativi a consumi passati. Per questo tipo di contatore, se richiesto dal *Cliente*, l'*Azienda* fattura il montaggio/smontaggio e le schede supplementari, come previsto dal *Tariffario* (vedi allegato no. 3).
- 26.4 Contatore con misura del profilo (curva) di carico con trasmissione automatica dei dati:
esso viene utilizzato per:
- *Clienti liberi finali* che hanno richiesto l'accesso alla rete;
 - per i *Produttori indipendenti* con potenza allacciata superiore a 30 kVA;
 - oppure nei casi decisi dall'*Azienda*.
- Tale trasmissione avviene di regola tramite rete telefonica mobile. In casi di copertura insufficiente, i *Clienti* dovranno mettere a disposizione dell'*Azienda* a loro spese, un collegamento di telecomunicazione idoneo alla trasmissione dei dati.
Tutti i costi di acquisto e di installazione relativi agli apparecchi di telelettura e i costi ricorrenti per la trasmissione dati, sono a carico del *Cliente*, secondo quanto indicato sul sito **www.age-sa.ch**.
- 26.5 Contatore per *Produttori indipendenti* con potenza allacciata da 2 kVA fino e compreso 30kVA:
ai *Produttori indipendenti* vengono fatturati i costi ricorrenti quali in particolare il nolo e la lettura del contatore, l'elaborazione/preparazione dati, la messa a disposizione sul portale di Swissgrid dei valori di immissione in rete secondo la periodicità definita.
I costi aggiuntivi imputabili ai *Produttori indipendenti* per la gestione del punto di misura saranno fatturati dall'*Azienda* secondo quanto pubblicato sul sito **www.age-sa.ch** nella Sezione *Produttori indipendenti*.
- 26.6 L'*Azienda* non concede di regola contatori in derivazione per un sotto conteggio.
- 27. Proprietà/manutenzione/sostituzione**
- 27.1 Tutti i sistemi di conteggio dell'energia vengono forniti dall'*Azienda* e restano di sua proprietà.
- 27.2 La loro manutenzione e sostituzione per fondati motivi, vengono eseguite dall'*Azienda* (o dai suoi incaricati), che se ne assume le relative spese.
- 27.3 I guasti ai sistemi di conteggio dell'energia causati da terzi, verranno riparati dall'*Azienda* e i relativi costi verranno posti a carico del *Cliente*, il quale potrà eventualmente far rivalsa sul responsabile del danno causato o sulla propria assicurazione.
- 27.4 Solo gli incaricati dell'*Azienda* sono autorizzati ad agire sui sistemi di conteggio dell'energia, come pure sui sigilli apposti agli stessi. Essi sono gli unici autorizzati ad attivare o ad interrompere la fornitura di energia mediante la posa o lo smontaggio di tali sistemi di conteggio.
- 27.5 Chiunque manomette i sistemi di conteggio dell'energia dell'*Azienda* o i sigilli da essa apposti è ritenuto responsabile del danno arrecato e ne sopporta le spese di revisione, di taratura e il costo dell'energia sottratta. L'*Azienda* può denunciare l'autore alle competenti Autorità giudiziarie.
- 27.6 Per impianti di produzione indipendenti, l'*Azienda* fornisce ed installa un sistema di misura che registra sia il consumo sia l'energia immessa in rete.
- 27.7 I costi relativi al sistema di conteggio dell'energia prodotta rispettivamente immessa in rete e i costi per la messa a disposizione dei dati di misurazione, sono posti a carico del *Produttore indipendente* secondo quanto indicato sul sito dell'*Azienda* **www.age-sa.ch**.

27.8 Resta riservata la facoltà del *Produttore indipendente* di far capo a terzi, con l'approvazione dell'*Azienda*, per prestazioni di servizio nel campo dei sistemi di misura dell'energia prodotta (meteorologia) e dei servizi informativi (trasmissione dati).

28. Misura dell'energia e del transito

28.1 Per la determinazione del consumo di energia e del transito fa stato unicamente l'indicazione dei contatori ufficiali forniti dall'*Azienda*.

28.2 La lettura dei contatori ufficiali viene eseguita periodicamente, di regola tramite telelettura.

28.3 Se il *Cliente* richiede una lettura straordinaria non prevista dall'*Azienda*, i costi derivanti sono a suo carico, secondo quanto indicato nel *Tariffario* (vedi allegato no. 3).

28.4 In taluni casi il *Cliente* può essere invitato a leggere i contatori e a comunicarne i dati all'*Azienda* (per cartolina o attraverso il sito dell'*Azienda*, www.age-sa.ch).

28.5 Ai fini della misurazione si applicano le disposizioni tecniche concernenti la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misura (Metering Code). La trasmissione dei dati avviene con formato EbiX.

29. Verifiche

29.1 I sistemi di conteggio dell'energia forniti dall'*Azienda* rispettano le normative in vigore e vengono regolarmente verificati secondo i disposti di legge.

29.2 I sistemi di conteggio dell'energia devono essere accessibili e rilevabili ai fini delle verifiche di cui al punto precedente. In caso di inaccessibilità al contatore l'*Azienda* si riserva di fatturare i costi supplementari causati dal *Cliente* secondo quanto previsto nel *Tariffario* (vedi allegato no. 3).

30. Contestazioni

30.1 In caso di contestazioni relative ai sistemi di conteggio dell'energia, il *Cliente* può richiedere che gli stessi vengano verificati presso una stazione di taratura ufficiale.

30.2 L'Ufficio federale di metrologia decide sulla base delle verifiche effettuate ed in merito alle contestazioni formulate.

30.3 Tutte le spese correlate alla verifica, in particolare quelle relative a trasferte, smontaggio e montaggio dei contatori (calcolate a regia), unitamente ai costi generati dalla certificazione dell'apparecchio di misura da parte di un ente preposto, sono a carico della parte soccombente.

30.4 Il *Cliente* è obbligato a pagare ugualmente tutto l'importo, riservandosi il diritto di inoltrare reclamo scritto all'*Azienda*, la quale ne terrà conto nella liquidazione successiva qualora il reclamo risultasse giustificato. Per nessuna ragione il *Cliente* ha il diritto di rifiutare il pagamento delle fatture o bollette o trattenere sulle stesse degli importi qualsiasi.

31. Errori di misura

31.1 Errori di misura dell'energia elettrica dovuti in particolare a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi vengono corretti (se le verifiche non consentono di stabilire il valore della correzione), sulla base del consumo del periodo corrispondente degli anni precedenti, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

31.2 Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo viene stabilito in base alla percentuale di errore accertata.

- 31.3 Se è possibile stabilire esattamente o concordare l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estende a tutto il periodo di funzionamento difettoso, con decorrenza dall'accertamento del difetto e/o dell'errore, ritenuto un massimo di 5 (cinque) anni retroattivi dal giorno della richiesta.
- 31.4 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo di fatturazione contestato, ritenuto un massimo di 5 (cinque) anni retroattivi dal giorno della richiesta.
- 31.5 Il *Cliente* non può richiedere una riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno, quali ad esempio il circuito a terra, il corto circuito, il consumo dovuto ad allacciamenti abusivi sull'impianto da parte di terzi o per casi analoghi.
- 31.6 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alla determinazione dei valori sostitutivi in caso di dati di lettura mancanti o plausibilmente errati, fanno stato le raccomandazioni e prescrizioni applicabili al settore elettrico.

32. Impianti interni

- 32.1 Limite di proprietà
L'impianto interno costituisce l'impianto di proprietà del *Cliente*.
Conformemente all'OIBT l'impianto interno inizia dai morsetti d'entrata del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti (DPS).
- 32.2 Stato della tecnica e controllo impianti
Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente all'OIBT e alle prescrizioni e normative tecniche del settore.
I *Proprietari* degli impianti interni sono responsabili degli stessi e pertanto tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti di essi.
- 32.3 Predisposizione impianti
Il *Proprietario* degli impianti interni è responsabile affinché gli impianti che necessitano di una predisposizione supplementare, siano adeguatamente realizzati (in particolare per doppia tariffa e per blocco apparecchiature).
- 32.4 Accesso agli impianti interni
Gli incaricati dell'*Azienda* devono poter accedere agli impianti interni degli stabili per la verifica delle installazioni secondo i disposti dell'OIBT:
- in ogni momento: per casi urgenti e fondati motivi;
- negli orari d'ufficio: per casi ordinari, quali in particolare il controllo delle installazioni, degli apparecchi, lettura dei contatori.
- 32.5 Consegna chiavi
Laddove si rendesse necessario, il *Cliente* è invitato a consegnare le chiavi all'*Azienda* per favorire l'accesso ai locali tecnici. In caso di impedimento all'accesso, l'*Azienda* si riserva di fatturare al *Cliente* i costi per l'intervento supplementare secondo *Tariffario* (vedi allegato no.3).
- 32.6 I sigilli dell'*Azienda* possono essere asportati unicamente previa autorizzazione della stessa.

IX ASPETTI FINANZIARI

33. Tariffe di transito

- 33.1 Ai *Clienti* sono applicabili le tariffe pubblicate sul sito dell'*Azienda* www.age-sa.ch secondo quanto previsto dai disposti di legge.
- 33.2 Le tariffe di transito si compongono di:
- utilizzazione della rete (costo di transito);
- tasse e contributi.

34. Tariffa forfettaria (o speciale)

- 34.1 E' facoltà dell'*Azienda* applicare una tariffa forfettaria (o speciale) in particolare nei casi di messa in opera di un impianto di misura (contatore) improponibile, difficoltosa e/o sproporzionata al tipo di impianto, a condizione che il carico allacciato sia definibile con esattezza e non esistano possibilità di modificarlo.
- 34.2 La richiesta di questa tariffa deve essere esplicitamente indicata al momento dell'inoltro dell'Avviso d'installazione.
- 34.3 La decisione di applicare una tariffa forfettaria (o speciale) è di pertinenza esclusiva dell'*Azienda*. La tariffa applicata è quella pubblicata sul sito dell'*Azienda* **www.age-sa.ch**.

35. Rimunerazione energia Produttori indipendenti

- 35.1 L'energia generata da *Produttori indipendenti* secondo la Legge sull'energia e relative Ordinanze, è ripresa dall'*Azienda* secondo i parametri di prezzo previsti dalle predette normative.
- 35.2 La tariffa applicabile è quella pubblicata sul sito dell'*Azienda* **www.age-sa.ch**.
- 35.3 Per il programma "lo punto sul sole" si rimanda al regolamento specifico pubblicato sul sito dell'*Azienda*, **www.age-sa.ch**.

36. Fatture e pagamenti

- 36.1 Le fatture vengono inviate ai *Clienti* a intervalli regolari fissati dall'*Azienda* ed indicheranno gli elementi previsti dalle normative applicabili al settore elettrico.
- 36.2 Le fatture devono essere pagate entro e non oltre la scadenza indicata sulle stesse.
- 36.3 È facoltà dell'*Azienda* richiedere, fra una lettura e l'altra, acconti calcolati in base al probabile consumo, che si fonda, laddove possibile, sui consumi accertati degli anni precedenti.
- 36.4 L'*Azienda* ha inoltre il diritto di inviare fatture intermedie oppure di posare contatori a prepagamento o di prevedere piani rateali di pagamento. I costi relativi sono previsti nel relativo *Tariffario* (vedi allegato no. 3).
- 36.5 L'*Azienda*, qualora constataste un errore di fatturazione o di calcolo, ha la facoltà di rettificare in ogni momento gli importi ivi indicati, con l'emissione di nuove fatture.

37. Debitore nei confronti dell'Azienda

- 37.1 È colui che richiede e/o beneficia del transito di energia sino al momento in cui ha effetto ed efficacia la disdetta.
- 37.2 Il *Cliente* è tenuto al pagamento di tutti gli scoperti fino alla lettura finale del contatore, da parte dell'*Azienda*.
- 37.3 Le conseguenze finanziarie della mancata comunicazione della disdetta sono poste a carico del *Cliente*.
- 37.4 In casi particolari, quali appartamenti di vacanza o appartamenti i cui inquilini cambiano frequentemente, l'*Azienda* può designare quale *Cliente*, rispettivamente debitore, il *Proprietario dell'immobile* o la relativa Amministrazione.
- 37.5 Il *Proprietario dell'immobile* allacciato è responsabile nei confronti dell'*Azienda* del pagamento delle fatture inerenti l'utilizzo della rete concernenti eventuali locali non affittati o impianti non utilizzati,

come pure di eventuali perdite patite dall'*Azienda* per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.

- 37.6 La temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, non giustifica la disdetta del contratto di utilizzo rete e non dispensa dal pagamento dell'eventuale abbonamento di potenza e/o degli altri costi fissi.
- 37.7 Nel caso di un *Cliente* moroso e/o inadempiente che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'*Azienda*, è possibile condizionare il ripristino del transito al pagamento degli importi scoperti arretrati.

38. Procedura di incasso ed esecutiva

- 38.1 L'*Azienda* indirizza al *Cliente* in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine, scaduto il quale notifica una comminatoria di pagamento con specifica diffida dell'interruzione del transito di energia e di annullamento di eventuali accordi sottoscritti. Le relative spese generate saranno a carico del *Cliente* secondo quanto predisposto nel *Tariffario* dell'*Azienda* (vedi allegato no. 3).
- 38.2 Scaduto il termine assegnato con la diffida senza che il *Cliente* abbia esercitato la facoltà di reclamo/ricorso o abbia pagato il dovuto, l'*Azienda* può procedere con l'interruzione forzata del transito di energia elettrica.
- 38.3 Nei casi di importi scoperti (mancati pagamenti) è altresì facoltà dell'*Azienda* procedere con l'eventuale posa di un contatore a prepagamento che coprirà, oltre agli scoperti delle fatture precedenti, anche i costi correnti relativi all'utilizzo della rete.
- 38.4 L'*Azienda* si riserva il diritto di mantenere il contatore a prepagamento anche per il pagamento delle fatture correnti qualora nutrisse dubbi sulla solvibilità del *Cliente*, o nei casi di reiterati ritardi nei pagamenti.
- 38.5 L'*Azienda* non risponde per danni derivanti dal distacco della rete dell'allacciamento e dalla limitazione/sospensione ed all'eventuale ripristino del transito, a *Clienti* in ritardo con i pagamenti e/o dovuti alla mancata ricarica del contatore a prepagamento da parte del *Cliente*.
- 38.6 Qualora si rendesse necessario inoltrare una procedura di incasso del credito scoperto per via esecutiva e/o giudiziaria, rispettivamente la posa di un contatore a prepagamento, i costi derivanti saranno posti integralmente a carico del *Cliente*, secondo quanto previsto dal *Tariffario* (vedi allegato no. 3), così come pure le spese vive e tasse di giustizia generate per l'incasso forzato

39. Modalità di ripristino del transito

- 39.1 Il ripristino del transito avviene se sono rispettate le seguenti condizioni:
- pagamento integrale dello scoperto, dei costi, delle tasse e spese della procedura di incasso, giudiziario o in altro modo generate all'*Azienda* oppure;
 - definizione di un pagamento rateale;
 - posa di un contatore a prepagamento fino al pagamento integrale del saldo degli scoperti;
 - pagamento di una cauzione richiesta dall'*Azienda*.

40. Quantum e tipologia della cauzione

- 40.1. I *Clienti* che hanno esercitato il diritto di accesso al libero mercato, a garanzia dei costi di transito devono versare all'*Azienda* una cauzione, il cui importo, equivale al probabile consumo di 6 (sei) mesi.
- 40.2 In caso di modifica delle circostanze, è facoltà dell'*Azienda* procedere ad un adeguamento rispettivamente ad un aumento dell'importo della cauzione prelevata in precedenza.
- 40.3 Di regola l'importo della cauzione non può superare il costo del presumibile consumo annuale.

40.4 La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti, di fidejussione solidale di una compagnia d'assicurazione svizzera o di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

41. Cauzioni per commerci/servizi/industrie/enti pubblici

41.1 Queste categorie di *Cliente* sono sempre tenute al versamento della cauzione.

41.2 In particolare sono tenute al pagamento della cauzione le ditte dedite al commercio e/o all'industria, società in nome collettivo, società anonime, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni.

41.3 Sono inoltre tenuti a versare la cauzione i titolari di ditte individuali, società semplici e liberi professionisti.

41.4 E' facoltà dell'*Azienda* rinunciare alla richiesta della cauzione allorché il rischio di perdita dell'*Azienda* è minimo.

41.5 Possono essere inoltre esentati dal pagamento della cauzione enti pubblici (federali, cantonali, comunali) o società anonime a partecipazione maggioritaria di enti pubblici.

42. Cauzione per privati (economie domestiche)

42.1 Sono tenuti al versamento della cauzione in particolare i *Clienti*:

- notoriamente insolubili o sulla cui solvibilità sussistono dubbi;
- in ritardo nei pagamenti delle fatture;
- allacciati in immobili con parti comuni;
- domiciliati fuori dal comprensorio dell'*Azienda*;
- stranieri senza permesso di domicilio.

43. Cauzioni relative ad altre prestazioni/servizi/prodotti

43.1 Taluni *Clienti* possono essere tenuti al pagamento di una cauzione per il transito di elettricità, benché non siano in ritardo con il pagamento delle relative fatture, in quanto presentano un rischio di perdita accresciuto, in particolare a seguito di reiterati mancati pagamenti per altre prestazioni, servizi/prodotti forniti dall'*Azienda*.

44. Contatore a prepagamento

44.1 L'*Azienda* può decidere di rinunciare alla richiesta di una cauzione in favore della posa di un contatore a prepagamento.

44.2 Agli esercizi pubblici di principio viene richiesta la cauzione. In casi particolari viene posato il contatore a prepagamento all'inizio del rapporto commerciale.

44.3 L'*Azienda* può altresì imporre la posa di un contatore a prepagamento anche qualora il *Cliente* abbia già versato la cauzione, in particolare allorché egli si trovi nuovamente in ritardo con i pagamenti.

44.4 Il contatore a prepagamento conteggia e compensa gli importi scoperti, come pure il consumo di energia corrente. I costi relativi sono a carico del *Cliente* secondo quanto previsto nel *Tariffario* (vedi allegato no. 3).

45. Restituzione della cauzione

45.1 Di principio le cauzioni vengono restituite con la cessazione del rapporto commerciale, a condizione che non sussistano debiti nei confronti dell'*Azienda*.

45.2 Per fondati motivi e unicamente per i privati, è facoltà dell'*Azienda* decidere di restituire la cauzione prima della fine del contratto, previa richiesta motivata del *Cliente*.

45.3 L'*Azienda* procederà a restituire la cauzione (previa deduzione di eventuali scoperti e costi causati dalla gestione della stessa), dietro presentazione di documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito, nonché la legittimazione a richiedere la restituzione (per esempio certificati ereditari, procure, ecc.).

46. Gestione cauzioni in giacenza

46.1 Le cauzioni non ritirate dai *Clienti* alla cessazione del rapporto commerciale (dette "*in giacenza*"), restano depositate presso l'*Azienda* sino a nuovo avviso.

46.2 La casistica di questi mancati ritiri/rimborsi della cauzione comprende in particolare la partenza del *Cliente* senza lasciare un nuovo recapito, il decesso, assorbimenti/fusioni e fallimenti o liquidazioni di società oppure l'impossibilità dell'*Azienda* di risalire in modo univoco al beneficiario della cauzione a suo tempo depositata.

47. Prestazioni diverse

47.1 Altre prestazioni non specificatamente indicate nelle presenti CG, rispettivamente nel *Tariffario* (vedi allegato no. 3), verranno fatturate a regia.

X ASPETTI LEGALI

48. Violazioni e abusi

48.1 L'*Azienda* si riserva di procedere a norma del diritto svizzero contro i contravventori delle disposizioni da esse emanate o contenute nei contratti sottoscritti dal *Cliente*.

48.2 Il *Cliente* o chi per esso che contravviene alle disposizioni contenute nelle CG e relative disposizioni tariffali, alle prescrizioni emanate dall'*Azienda* o agli altri obblighi e doveri contemplati in altri documenti vincolanti dell'*Azienda* oppure viola obblighi contrattuali o inganna in qualsiasi altra forma l'*Azienda*, è tenuto a rimborsare e risarcire il danno causato e l'eventuale importo sottratto, compresi interessi e relative spese e costi causati.

48.3 L'*Azienda* si riserva di denunciare il fatto all'Autorità penale.

49. Contestazioni di ordine tecnico

49.1 Nei casi previsti dalla legge, ed in particolare nei casi controversi, l'ESTI decide se un impianto soddisfa le prescrizioni dell'OIBT. La relativa decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.

49.2 Per tutti gli altri casi di contestazioni, dove la competenza dell'ESTI non è fissata dalla legge, si applicano gli articoli seguenti.

49.3 Tutti gli eventuali costi derivanti dalla contestazione saranno posti a carico della parte soccombente.

50. Controversie di competenza EICom

- 50.1 EICom è l'autorità preposta in materia di controversie relative a:
- tariffe (di fornitura di transito);
 - sull'accesso alla rete;
 - sulle condizioni per la sua utilizzazione;
 - sul livello di rete.

51. Diritto applicabile, tribunali ordinari e foro

- 51.1 Le altre contestazioni di ordine giuridico, in particolare divergenze che dovessero sorgere riguardo all'interpretazione delle presenti CG o di accordi sottoscritti con l'*Azienda* (al di fuori di quelle di competenza di EICom), verranno definite secondo il diritto svizzero e saranno decise dai tribunali ordinari.
- 51.2 Foro competente per ogni contestazione è quello di Mendrisio Sud.

XI DISPOSIZIONI FINALI**52. Approvazione**

- 52.1 Le presenti CG hanno validità con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'*Azienda*.
- 52.2 Ogni ulteriore modifica necessita della forma scritta e dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'*Azienda*.


53. Entrata in vigore

- 53.1 Le presenti CG entrano in vigore il 1° gennaio 2018.
- 53.2 Esse si applicano sia ai nuovi *Clienti* che a quelli già serviti dall'*Azienda* o per quei *Clienti* che richiedono l'accesso alla rete.
- 53.3 La versione aggiornata è pubblicata sul sito web dell'*Azienda*. Tale versione prevale su quella cartacea.
- 53.4 Le presenti CG sostituiscono ed annullano:
- le precedenti CG dell'*Azienda*;
 - ogni altra disposizione/prescrizione e tariffa dell'*Azienda* incompatibile o in contrasto con il presente testo e le normative vigenti.


54. Allegati:

- no. 1: Schema limite di proprietà
- no. 2: Specifica criteri modalità livelli di rete (MT e BT)
- no. 3: Tariffario (spese generali e costi amministrativi)
- no. 4: Autorizzazioni

Schema limite proprietà
tra l'allacciamento e la rete di distribuzione



Limite tra allacciamento alla rete di bassa tensione, esempio secondo VSE 2.100 d/f



DPS : Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti
* possono essere integrati nell'armadio di allacciamento

Specifica criteri modalità livelli di rete (MT e BT)

1. Scopo

La presente specifica:

- definisce i principi di base che stabiliscono il livello di rete a cui può avvenire la fornitura del *Cliente*;
- prevede e specifica le modalità che permettono il cambio di livello di rete e ne determina le relative conseguenze;
- regola le condizioni di accesso al livello di rete per la fornitura in MT (LR5) da parte del *Cliente* finale già allacciato o che intende allacciarsi alla rete di distribuzione di energia elettrica;
- definisce il diritto dell'*Azienda* di richiedere al *Cliente* la modifica del livello di rete per la fornitura in BT (LR7) e determina le condizioni di tale esercizio.

2. Basi legali

La presente specifica si fonda in particolare sui documenti seguenti:

- Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) e relativa Ordinanza (OAEI);
- Condizioni Generali (CG) dell'*Azienda* per l'utilizzo e per gli allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica;
- Raccomandazioni del settore con specifico riferimento ai documenti dell'Associazione svizzera delle aziende elettriche (AES) in particolare il "*Distribution Code (DC)*".

3. Livello di tensione iniziale

- Di principio il transito di energia elettrica viene concesso in BT (LR7).
- L'*Azienda* può decidere a suo giudizio di concedere il livello di rete della fornitura in MT (LR5) nel rispetto dei disposti del DC, a condizione che vengano raggiunti i valori soglia di cui all'articolo 4.1;
- In casi eccezionali per nuovi allacciamenti o rifacimenti di quelli esistenti, a dipendenza della potenza installata, l'*Azienda* può decidere di fornire il *Cliente* in MT (LR5) anche se i valori soglia di cui all'articolo 4.1 non sono raggiunti.

4. Valori soglia

4.1 Valori soglia

- I valori soglia qui indicati si intendono per ogni singolo punto di consumo e non possono essere cumulati nei casi di più punti di consumo del medesimo *Cliente*;
- i criteri d'accesso alla MT (LR5) sono determinati dai valori soglia rilevati presso il *Cliente* e verificati sull'arco di un intero anno civile (dal 01.01 al 31.12);
- la fornitura al livello di tensione MT (LR5) può essere concessa se vengono soddisfatti cumulativamente i seguenti valori soglia:

	Città o zona industriale (1)	Zona urbana o artigianale (2)	Campagna (3)
Durata d'utilizzo annua	2'500 ore	2'500 ore	2'500 ore
Picco di potenza annuo misurato sul ¼ d'ora	1'000 kW	800 kW	400 kW

4.2 Rilevamento dei valori soglia

4.2.1 Per i nuovi Clienti

Il livello di rete viene determinato sulla base della potenza richiesta e sulla base di una stima dei consumi definita di comune accordo. In caso di divergenza l'*Azienda* decide il livello di rete applicabile al *Cliente* per il primo anno.

4.2.2 Per Clienti già allacciati

Determinante per definire il livello di rete applicabile al *Cliente* è il rilevamento dei valori dell'anno civile precedente.

5. **Modifica del livello di rete della fornitura**

5.1 I valori soglia vengono rilevati presso il *Cliente* e verificati annualmente.

5.2 Se questi valori sono inferiori a quelli indicati all'articolo 4.1 l'*Azienda* ha il diritto di alimentare il *Cliente* in BT (LR7).

In tal senso l'*Azienda* comunicherà al *Cliente* entro la fine di novembre che procederà a decorrere dall'anno civile successivo, con la modifica del livello di rete per la fornitura in conformità alla presente specifica.

5.3 Al *Cliente* il cui livello di rete per la fornitura è la BT (LR7), è data facoltà di richiedere il cambiamento di livello di rete in MT (LR5) unicamente qualora siano raggiunti i valori di soglia minimi indicati all'articolo 4.1. La relativa domanda è da inoltrare all'*Azienda* entro la fine del mese di novembre e varrà, qualora accettata, a decorrere dall'anno civile successivo.

5.4 Contro la decisione dell'*Azienda* sul livello di rete per la fornitura applicabile all'impianto del *Cliente* è data facoltà di ricorrere all'EICom.

5.5 In caso di successivi passaggi della fornitura da un livello di rete all'altro, e a parità di potenza installata, non vengono né riscossi né ristornati ulteriori contributi d'allacciamento, oltre a quelli già conteggiati al momento dell'allacciamento iniziale.

6. **Misura dell'energia per fornitura al livello di rete MT (LR5)**

6.1 Di principio la misura dell'energia viene eseguita in MT (LR5).

7. **Cabina di trasformazione**

7.1 Ogni nuova cabina di trasformazione viene realizzata a cura e spese dell'*Azienda*, che ne rimane proprietaria e si occuperà della relativa manutenzione.

7.2 In casi speciali la cabina può essere di proprietà del *Cliente* che si dovrà occupare di eseguire la regolare manutenzione. Il *Cliente* può delegare questo compito all'*Azienda*, previa sottoscrizione di un accordo separato in tal senso, che preveda la fatturazione e relativo pagamento delle prestazioni effettive per l'esercizio e manutenzione, quali ad esempio i servizi e prestazioni ricorrenti: gestione d'esercizio, servizio di manutenzione, servizio dopo intervento servizio di urgenza 24/24 ore – 365/365 giorni.

8. **Costi legati al livello di fornitura in MT (LR5)**

8.1 Contributi di allacciamento

8.1.1 Ogni nuovo *Cliente*, proprietario della cabina di trasformazione, con diritto di fornitura al livello di rete LR5, paga il contributo di allacciamento relativo alla rete MT, secondo quanto previsto dalle CG allacciamento.

8.1.2 Se il *Cliente* non è proprietario della cabina, egli paga il contributo di allacciamento relativo alla rete BT (LR7).

8.2 Nolo infrastrutture

8.2.1 Se la cabina di trasformazione è di proprietà dell'*Azienda*, al *Cliente* viene richiesto il pagamento di un nolo annuo per l'utilizzo delle infrastrutture (in particolare tenuto conto del costo d'investimento per la costruzione della stessa e della relativa manutenzione).

Il nolo viene calcolato in base ai seguenti criteri:

Costo dell'investimento effettivo con ammortamento in 30 (trenta) anni e tasso di remunerazione (WACC) pari a quello stabilito annualmente dall'UFE per le tariffe di transito dei distributori + 2% (due per cento) del valore a nuovo attualizzato.

Gli importi effettivi del nolo sono indicati nello specifico contratto di allacciamento sottoscritto dal *Cliente*.

8.2.2 Se il *Cliente* è proprietario della cabina di trasformazione, egli viene esonerato dal pagamento del nolo e pagherà unicamente la tariffa di rete secondo l'art. 8.3.

8.3 Tariffe di rete

Il *Cliente* è tenuto al pagamento del transito dell'energia secondo le tariffe vigenti per il livello di rete della fornitura in rete MT (LR5) pubblicate sul sito dell'*Azienda* **www.age-sa.ch**.

8.4 Perdite dei trasformatori

Nel caso in cui il contatore sia posizionato a valle dei trasformatori (misura dell'energia eseguita in LR7) le perdite di trasformazione sono a carico del *Cliente* e vengono conteggiate, aggiungendole in misura dell'1% (uno per cento) del consumo di energia totale in kWh.

9. **Costi legati al livello di fornitura in BT (LR7)**

9.1 Contributi di allacciamento

9.1.1 Ogni nuovo *Cliente*, che non è proprietario della cabina di trasformazione, con diritto di fornitura al livello di rete LR7, paga il contributo di allacciamento relativo alla rete BT, secondo quanto previsto dalle CG allacciamento.

9.1.2 Se il *Cliente* è proprietario della cabina, egli paga il contributo di allacciamento relativo alla rete MT (LR5).

9.2 Nolo infrastrutture

Se il *Cliente* è proprietario della cabina di trasformazione, indipendentemente da dove è installato il contatore (misura dell'energia in LR5 o LR7), l'*Azienda* gli corrisponderà il nolo annuo per l'utilizzo delle infrastrutture (in particolare tenuto conto del costo d'investimento per la costruzione della stessa e della relativa manutenzione).

Il nolo viene calcolato in base ai seguenti criteri:

Costo dell'investimento effettivo con ammortamento in 30 (trenta) anni e tasso di remunerazione (WACC) pari a quello stabilito annualmente dall'UFE per le tariffe di transito dei distributori + 2% (due per cento) del valore a nuovo attualizzato.

Gli importi effettivi del nolo sono indicati nello specifico contratto di allacciamento sottoscritto dal *Cliente*.

9.3 Tariffe di rete

Il *Cliente* è tenuto al pagamento del transito dell'energia secondo le tariffe vigenti per il livello di rete della fornitura in rete BT (LR7) e pubblicate sul sito dell'*Azienda* **www.age-sa.ch**.

9.4 Perdite dei trasformatori

Nel caso in cui il contatore sia posizionato a monte dei trasformatori (misura dell'energia eseguita in LR5), le perdite di trasformazione sono a carico dell'*Azienda* e vengono dedotte in misura dell'1% (uno per cento) del consumo di energia totale in kWh.

Tariffario	
Spese generali e costi amministrativi	
	Fr.
I PRATICHE AMMINISTRATIVE	
Aggiornamento dati contratto (in seguito a mancata comunicazione)	0.00
Copia fattura	5.00 / fattura
Gestione e archiviazione documentazione RaSi, per oggetto	50.00
Verifica liste contatori (per Amministrazioni e Proprietari)	100.00 (da 1 a 5 app) 200.00 (da 6 a 15 app) 300.00 (da 16 app)
Allestimento incarto per contatori invertiti (non responsabilità AGE)	95.00/ora
II MISURA E CONTEGGIO ENERGIA	
Letture supplementare contatore (es. per impedimento accesso contatore o su richiesta del <i>Cliente</i>)	0.00
Montaggio contatore a prepagamento	80.00
Spese amministrative per contatore a prepagamento	60.00 / anno
Smontaggio contatore a prepagamento	80.00
Scheda supplementare contatore a prepagamento	10.00
Nolo contatore supplementare	60.00 / anno
Trasmissione giornaliera dei profili di carico, per punto di misura	600.00 / anno
III PROCEDURE D'INCASSO	
Costo di rateizzazione (a piano rateale)	5.00
Primo sollecito	5.00
Secondo sollecito	20.00
Diffida di pagamento	20.00
Incassi a domicilio	20.00
Procedura d'incasso ordinario	spese effettive
Interessi (di mora) dal 31 esimo giorno	5% / anno

IV ALTRE PRESTAZIONI	
Sospensione/interruzione di corrente per singoli <i>Clienti</i>	spese effettive
Intervento d'urgenza. A corpo, materiale escluso	95.00*
Verifica qualità della rete di distribuzione elettrica	250.00

V PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI	
Estrazione dati di consumo energetici per PECo o BILECO (una tantum)	1'200.00
Aggiornamento dati di consumo energetici PECo o BILECO (per singola richiesta)	600.00
Estrazioni dati di consumo energetici (richiesta puntuale)	95.00 / ora

VI TASSE E CONTRIBUTI	
Ai prezzi indicati nel presente allegato va aggiunta l'IVA ed ulteriori eventuali tasse e contributi previsti dalle leggi.	

VII MODIFICHE TARIFFALI	
È facoltà dell' <i>Azienda</i> modificare le tariffe contenute nel presente allegato in qualsiasi momento.	
In questa evenienza l' <i>Azienda</i> comunicherà con 30 (trenta) giorni di preavviso, l'entrata in vigore delle nuove tariffe. Gli adeguamenti e le modifiche verranno comunicate ai <i>Clienti</i> con i mezzi più appropriati.	

* Qualora la durata dell'intervento ecceda le due ore di tempo effettivo, l'intervento verrà fatturato a regia dall'*Azienda*.

1. Tasse e contributi

- 1.1 Ai prezzi indicati nel presente allegato va aggiunta l'IVA ed ulteriori eventuali tasse e contributi previsti dalle leggi.

Autorizzazioni e diritto alla doppia tariffa

Tipo utilizzatore	Autorizzazione Cantonale necessaria	Autorizzazione AGE necessaria
Impianto che causa perturbazioni	-	sempre
Autoproduttore (IPE)	sempre	sempre
Termopompa*	sempre	sempre
Stufa ad accumulazione	sempre	oltre 3 kW
Convettore elettrico (SOP)	nuovo impianto vietato, richiedere deroga	oltre 3 kW
Infrarosso (bagno)	nuovo impianto vietato, richiedere deroga	oltre 3 kW
Serpentina elettrica (SOP)	nuovo impianto vietato, richiedere deroga	oltre 3 kW
Sauna*	sempre	oltre 3 kW
Clima (freddo)*	sempre	oltre 3 kW
Clima (freddo + caldo)*	sempre	sempre
Boiler ad accumulazione	solo con deroga x tariffa casa	oltre 3 kW
	autorizzato x tariffa PMI & Servizi	
Boiler (SOP)	solo con deroga x tariffa casa	oltre 3 kW
	autorizzato x tariffa PMI & Servizi	
Boiler soccorso	solo con deroga x tariffa casa	oltre 3 kW
	autorizzato x tariffa PMI & Servizi	
Riscaldamento rampa	nuovo impianto vietato, richiedere deroga	sempre
Riscaldamento all'aperto	nuovo impianto vietato, richiedere deroga	sempre
Stazione di pompaggio acquedotto		sempre